



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza copre i rischi della responsabilità civile professionale dei Medici Specializzati in Dermatologia iscritti all'Associazione ADOI, per i danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento dell'attività professionale.



Cosa è assicurato?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI

Sono previste le seguenti garanzie:

- ✓ La copertura di Responsabilità Civile Professionale ha per oggetto le seguenti garanzie.
 1. RC Professionale per l'Assicurato/Aderente che svolge la sua attività in regime libero professionale;
 2. RC Professionale per colpa grave per l'Assicurato/Aderente che svolge la sua attività professionale come dipendente pubblico del Servizio Sanitario Nazionale o come dipendente di Struttura Privata o come Libero Professionista esercente in Struttura Sanitaria senza alcuna obbligazione contrattuale con il paziente;
 3. RC Medico iscritto a Scuola di specializzazione.
- ✓ Estensione ai trattamenti di dermatologia estetica
- ✓ Medicinali OFF LABEL
- ✓ Conduzione dello studio per effettuazione attività libero professionali
- ✓ R.C. Patrimoniale relativa al trattamento dei dati personali (tutela della privacy)

Se richiamate nel Certificato di Adesione operano anche le seguenti garanzie:

- ✓ Proroga della copertura alla scadenza del certificato di assicurazione – Deeming clause
- ✓ Dirigente Medico, Dirigente Responsabile Unità o Reparti, Direttore Sanitario
- ✓ Studio associato (massimo 3 o 5 soci)
- ✓ Limitazione della garanzia alla sola R.C. Professionale per colpa grave.

La polizza è stipulata nella forma "claims made" a copertura delle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti del l'Assicurato/Aderente durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa e da lui denunciate a Generali Italia durante lo stesso periodo.

La copertura è prestata fino a concorrenza del massimale per sinistro, per persona, per danni a cose e per periodo di efficacia della copertura indicata nel Certificato di Adesione, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato/Aderente nel corso della stessa e con la franchigia indicati nel Certificato di Adesione.



Che cosa non è assicurato?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI

Soggetti non considerati terzi:

- a) il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato i componenti del suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) i collaboratori, gli ausiliari, i dipendenti ed i praticanti e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società in cui l'Assicurato riveste la funzione di legale rappresentante, consigliere d'amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.

L'assicurazione non comprende i danni:

- × diversi da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose;
- × che conseguono a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato/Aderente e che non gli derivano dalla legge, derivanti dallo svolgimento abusivo della professione e/o non rientranti nella competenza professionale stabilite dalle leggi e dai regolamenti; nonché relativi a rimborso ai Clienti di quanto corrisposto all'Assicurato/Aderente a titolo di compenso professionale;
- × da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato/Aderente o da lui detenute nonché a cose che l'Assicurato/Aderente abbia in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo o di cui l'Assicurato/Aderente deve rispondere;
- × cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;
- × da trasformazioni ed assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, sostanze radioattive, macchinari ecc.);
- × derivanti da attività di sperimentazione clinica e di ricerca e sperimentazione di farmaci;
- × conseguenti alla mancata rispondenza dell'intervento rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato/Aderente;
- × derivanti all'Assicurato/Aderente per la responsabilità ad esso imputabile per fatto altrui (comprese persone di cui questi si avvalga nell'esercizio della propria attività) nonché derivanti da mero vincolo di solidarietà nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati;
- × derivanti dalla pratica di tecniche di fecondazione assistita;
- × derivanti dall'effettuazione di analisi chimiche nel settore merceologico ed ambientale e/o indagini ed analisi a carattere genetico e/o prenatale;
- × derivanti dall'impiego di farmaci e sostanze biologicamente o farmacologicamente attive nonché da pratiche mediche considerate doping;
- × da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- × derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- × verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- × direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- × causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di

terrorismo;

- × di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici;
- × derivanti da interventi di chirurgia estetica e/o trattamenti di medicina estetica e/o di cosmesi nonché da esecuzione di tatuaggi e piercing;
- × relativi a Richieste di risarcimento che possano pervenire durante il periodo di efficacia dell'assicurazione che siano connessi a "circostanze" o "fatti" noti all'Assicurato prima della decorrenza della copertura assicurativa.

Sono inoltre esclusi

- × i danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato;
- × da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed, in genere, di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.
- × derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- × da spargimento d'acqua non conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei locali;
- × da umidità, stitillidicio od insalubrità dei locali;
- × derivanti all'Assicurato/Aderente, nella sua qualità di committente di lavori edili, lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o Oltre quanto sopra, limitatamente alla garanzia "Conduzione dello studio per effettuazione attività libero professionali", l'assicurazione non comprende i danni:
- × demolizione;
- × derivanti dall'inosservanza di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008;
- × da attività esercitate nel fabbricato, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- × derivanti da proprietà, gestione, conduzione di cliniche, case di cura e poliambulatori.

Oltre quanto sopra, limitatamente alla garanzia "R.C. Patrimoniale relativa al trattamento dei dati personali (tutela della privacy)", l'assicurazione non opera:

- × se i dati non sono conservati con le modalità previste dal Reg. UE 2016/679 e normativa vigente;
- × per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- × per la diffusione ed il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti;
- × per i danni non patrimoniali di cui all'art. 15, 2° comma del Reg. UE 2016/679 e di quelli di cui all'articolo 2059 del codice civile;
- × per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato/Aderente o al datore di lavoro;
- × se l'Assicurato/Aderente è responsabile del trattamento dei dati nell'ambito di strutture o presidi sanitari pubblici o privati per conto dei quali presta la sua opera.



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono limiti di Indennizzo e Franchigie che vengono riepilogati nel DIP aggiuntivo e nel certificato di Adesione.

Per Franchigia si intende la parte del danno espressa quale importo in cifra fissa che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro.

Specifici limiti di indennizzo sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per errori posti in essere nel territorio dei Paesi aderenti all'Unione Europea, nonché nel territorio degli stati di San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

L'Aderente/Assicurato all'atto della prima adesione o del rinnovo deve sottoscrivere il Modulo di Adesione.

L'Aderente/Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Deve inoltre comunicare a Generali Italia l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di presentare denuncia di sinistro entro 15 giorni da ricevimento della richiesta di risarcimento.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo per le adesioni con decorrenza:

- nei primi 6 mesi dell'annualità assicurativa della Convenzione per il quale è calcolato al 100% del premio annuo;
- dopo i primi 6 mesi dell'annualità assicurativa della Convenzione per i quali è calcolato al 50% del premio annuo.

Le adesioni "infra-mese" sono conteggiate come mese intero.

Il Premio deve essere pagato all'intermediario tramite bonifico bancario o carta di credito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La convenzione ha validità dalle ore 24 del 31.12.2022 alle ore 24 del 31.12.2025 senza tacito rinnovo.

La copertura per singolo Aderente/Assicurato ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul Certificato di Adesione se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura per il singolo Aderente/Assicurato finisce in ogni caso alla data di scadenza indicata nel Certificato di Adesione, senza necessità di disdetta.



Come posso disdire la polizza?

L'Aderente/Assicurato ha tempo 14 giorni dalla trasmissione all'intermediario del Modulo di Adesione o dal pagamento del premio all'intermediario, per esercitare il diritto di ripensamento, salvo che nei 14 giorni non si sia verificato un sinistro.

In caso di esercizio del diritto di ripensamento Generali Itali rimborsa il premio pagato e non goduto al netto delle imposte.

Tutte le comunicazioni devono essere fatte per iscritto a Generali Italia e/o all'intermediario.